Regolamento di attuazione della legge 9 gennaio 2004, n. 4 per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici

## Leggiamo il punto 1 della legge:

#### Art. 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- a) accessibilità: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;
- d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
- e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;
- f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
- g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 ....

#### Carattere troppo piccolo?

#### Art. 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- a) accessibilità: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità;
- d) verifica tecnica: valutazione condotta da esperti, anche con strumenti informatici, sulla base di parametri tecnici;
- e) verifica soggettiva: valutazione del livello di qualità dei servizi, già giudicati accessibili tramite la verifica tecnica, effettuata con l'intervento del destinatario, anche disabile, sulla base di considerazioni empiriche;
- f) fruibilità: la caratteristica dei servizi di rispondere a criteri di facilità e semplicità d'uso, di efficienza, di rispondenza alle esigenze dell'utente, di gradevolezza e di soddisfazione nell'uso del prodotto;
- g) soggetti privati: soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 3 della legge n. 4 del 2004 ....

#### Così va meglio?

#### Art. 1 Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento s'intende per:
- a) accessibilità: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 gennaio 2004, n. 4, la capacità dei sistemi informatici, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
- b) tecnologie assistive: ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge n. 4 del 2004, gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere ai servizi erogati dai sistemi informatici;
- c) valutazione: processo con il quale si riscontra la rispondenza dei servizi ai requisiti di accessibilità...

#### Meglio ancora?

Art. 1 Definizioni ACCESSIBILITA': la capacità dei sistemi informatici di erogare servizi fruibili anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie Così si legge, assistive (...) finalmente!

"... Siamo tutti ipovedenti, a condizione di essere abbastanza lontani!"

Se l'ultima slide si è letta senza fatica, scriviamo a 80 punti di dimensione

# ... e a proposito di definizioni:

Ποῶτοσ ἀριθμόσ ἐςτιν ὁ μονϊδι μόνη μετρούμενοσ ??

..Forse è meglio ricorrere a qualcuno che legga per noi!

Niente da fare, per me è sempre greco ...

Proviamo così:

### Per questo breve video è stato necessario:

- 1) Convincere una figlia a leggere;
- 2) Registrare la lettura;
- 3) Modificare il formato video;
- 4) Aggiungere i sottotitoli;
- 5) Fonderli con il video iniziale

#### → ABBIAMO USATO PIU' STRUMENTI

... e i punti da 2 a 5 sono stati quelli facili ...

In questo esempio abbiamo scomodato addirittura Euclide, ma siamo arrivati al dunque:

L'AAATE (la Società Scientifica europea sulle tecnologie assistive) propone il termine di "*Soluzioni Assistive*"

Raramente il problema individuale è risolto con l'uso di un unico ausilio ma con una soluzione assistiva, ossia da "un corredo di strumenti (...) la cui composizione e il cui assemblaggio varia caso per caso a seconda delle caratteristiche individuali della persona"

## La **SOLUZIONE** ASSISTIVA è un abito su misura composto da più tecniche e più tecnologie

- Le attività laboratoriali sono pensate per rafforzare le competenze nell'uso di:
- **sistema operativo** (es: gestione della risoluzione video, puntatori del mouse, zooming ...);
- multimedialità (gestione/manipolazione di immagini, audio, video, sottotitolazione);
- esempi di utility di facilitazione (es: sintesi vocale; sw "text to speech" o "speech to text");

registrazione delle proprie attività per permetterne la rifruizione (es: screencastomatic);

Diffusione di un primo insieme di riferimenti sitografici da cui trarre esempi, esperienze, proposte di pratiche didattiche (es:

http://www.handitecno.indire.it/
http://www.webaccessibile.org
http://www.letturagevolata.it/
http://www.webaccessibile.org/
http://www.mondoalbino.it/ (contiene il link a http://www.northerngrid.org/content/senswitcher/ind ex.htm )

http://www.ctsvenezia.it/ (da vedere)

**esempi di ambienti di sviluppo** (es: byob, robomind);

Esempi di applicazioni nell'ambito ludico

#### ... E in conclusione:

Saranno le competenze specifiche degli Insegnanti che porteranno a selezionare quali tecnologie utilizzare caso per caso. Durante le ore di formazione non si potrà vedere e sperimentare tutto, si potrà invece selezionare insieme cosa trattare